Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – div. VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 08 settembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro in ordine alla situazione occupazionale della **REALTECH ITALIA SPA,** ai fini della proroga del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Joerg Kayser, Luca Mantovani, assistiti da Claudio Della Monica in qualità di consulente e da Elisa Merola di Unione Confcommercio;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Marco Demurtas;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gennaro Strazzullo;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Sono, altresì, presenti, Pierfrancesco Cocco e Giacomo D'Amico per la RSA, e Claudio Guglielmi per la Filcams Cgil di Roma.

Le Regioni Lazio e Lombardia, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Realtech Italia S.p.A., che opera nel campo informatico (inquadramento Inps settore Servizi), ha sottoscritto in data 27.07.10 verbale di accordo in sede governativa al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga, per il periodo complessivo di 12 mesi, decorrente dal 01.09.10 e sino al 31.08.11;
- Unione Confcommercio con nota trasmessa in data 04.07.11 (Prot. n. 15/VII/0015373/MA003.A001 del 06.07.2011) ha presentato, in nome e per conto della propria associata, istanza per la proroga del trattamento di Cig in deroga, e, pertanto, questo Ufficio (nota Prot. 19338 del 02.09.2011) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso dell'incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste a base della citata istanza, riconducibili al perdurare della situazione di crisi che ha investito il settore di riferimento e che, seppur a fronte di un miglioramento economico dell'Azienda, vede la stessa registrare ancora delle consistenti

perdite di bilancio. Le Parti, in esito all'incontro, hanno, pertanto, concordato in ordine alla necessità di ricorrere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga.

CONSIDERATA

la **Legge del 13 dicembre 2010, n. 220** (Legge di Stabilità 2011), che all'**art. 1, co. 30**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che *"le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"*

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, istanza ai fini della proroga del trattamento di **CIG in deroga, *ex* art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010** (Legge Finanziaria 2011), a decorrere dal 01.09.11 e sino al 31.12.11, con riguardo ad un numero massimo di **46 lavoratori**,, in possesso di professionalità attualmente non richieste dalla clientela o legati a progetti esauriti o in via di esaurimento, o a fronte di una diminuzione dei volumi di attività.

- I citati lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi, con le modalità di seguito specificate:

 1. Cig con riduzione oraria sino ad un massimo del 100%, per un numero massimo di 33 consulenti (di cui n. 22 della sede di Roma e 11 della sede di Milano). Troverà applicazione il criterio della rotazione, ove possibile, tenuto conto della effettiva fungibilità delle mansioni, anche avuto riguardo allo specifico rapporto con il cliente nell'ambito della relativa commessa, nonché delle esigenze tecnico-produttive aziendali;
 2. Cig a rotazione, con riduzione verticale massima del 50% dell'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni, per un numero massimo di 13 lavoratori con attività di Staff (di cui 2 della sede di Roma e 11 della sede di Milano).

- La Società anticiperà ai singoli lavoratori il trattamento di Cig in deroga, che – trattandosi di prima proroga – sarà ridotto nella misura prevista ai sensi dell'art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.
- Le Parti convengono, altresì, che si incontreranno a livello nazionale entro la prima settimana del mese di novembre p.v., al fine di verificare l'andamento della Cig e l'evoluzione della situazione economica dell'Azienda.

- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

REALTECH ITALIA SPA

UNIONE CONFCOMMERCIO

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCUS UIL

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI